

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 170/1990 CONCERNENTE "PRODOTTI CHIMICI". ANNO 2024

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione OIL n. 170 del 1990 sui prodotti chimici, in aggiornamento e ad integrazione rispetto a quanto illustrato nell'ultimo Rapporto elaborato dal Governo italiano, con riferimento ai quesiti di cui all'articolo della Convenzione, si rappresenta quanto segue.

Premessa

L'attuale normativa nazionale di riferimento sugli agenti chimici per gli ambienti di lavoro è costituita dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - *"Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro"* (T.U.) e successive modifiche ed integrazioni - Titolo IX (*Sostanze pericolose*) del Capo I, recante disposizioni relative alla protezione da agenti chimici, e i relativi Allegati XXXVIII, XXXIX, XL, XLI¹.

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ha istituito l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). A partire dal 1° giugno 2015, ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP)² relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, il datore di lavoro, nell'effettuare la valutazione del rischio chimico, deve tenere conto delle modifiche intervenute nella classificazione delle sostanze e delle miscele (aggiornamento delle Schede Dati di Sicurezza) o dell'adozione di nuove proibizioni d'uso e restrizioni. Tali cambiamenti possono intervenire anche sulle misure da adottare per la gestione del rischio, in considerazione della rilevanza delle nuove classi di pericolo e delle informazioni aggiornate disponibili. Le considerazioni di cui sopra restano valide anche nel caso dei Prodotti Fitosanitari e dei Prodotti Biocidi, la cui autorizzazione alla immissione in commercio da parte del Ministero della Salute, ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009³ e del Regolamento (UE) 528/2012⁴.

Conseguentemente alla nuova classificazione, il datore di lavoro è tenuto ad aggiornare la formazione e l'informazione dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei responsabili dei lavoratori per la sicurezza (RLS) relativamente ai nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele pericolose ed alle nuove misure di prevenzione e protezione, come previsto dal D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Articolo 1

Come indicato in premessa, la normativa nazionale che garantisce l'applicazione delle prescrizioni contenute nella Convenzione in esame è il decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 il quale disciplina gli agenti chimici al Titolo IX *"Sostanze pericolose"*, Capo I *"Protezione da agenti chimici"*, articoli dal 221 al 233, Allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI.

¹ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008;81~art40>

² https://www.iss.it/documents/20126/0/Reg-1272_2008-Consolidato-17.12.2022-IT+CLP.pdf/6268875f-c423-3065-d77d-03de146347b3?t=1675340289087

³ Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009³, relativo all'immissione sul mercato e uso dei prodotti fitosanitari.

⁴ Regolamento (UE) 528/2012 relativo all'immissione sul mercato e uso dei prodotti biocidi.

Il citato Capo I del Titolo IX D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dagli effetti degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o che siano il risultato di attività lavorative che comportino la loro presenza. Il campo d'applicazione del Capo I considera gli agenti chimici presenti durante le attività lavorative a qualunque titolo - dall'impiego, all'immagazzinamento e al trasporto - o che derivino, in maniera intenzionale o meno, da processi di lavorazione. Le disposizioni del Capo I si applicano, inoltre, a tutti gli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro.

Rispetto a quanto già riportato nel precedente rapporto risalente al 2015, si segnala la seguente legislazione inerente alla materia trattata:

- decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 febbraio 2021, n. 24⁵ di ricostituzione della *Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro* di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii e successivi decreti ministeriali di aggiornamento della relativa composizione;
- decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute dell'11 marzo 2024 di ricostituzione del *Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici*⁶, di cui all'articolo 232, comma 1 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;
- direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024⁷, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati. E' in corso il lavoro istruttorio per il recepimento della direttiva richiamata il cui termine è individuato nell'aprile 2026.

Articolo 3 - Domanda diretta

Con riferimento al quesito ed alla domanda diretta relativi all'articolo 3 della Convenzione in esame, si richiama quanto comunicato nel precedente rapporto del 2015 riguardo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii che disciplina compiti e funzioni della *Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro*, composta, in maniera tripartita, da:

- rappresentanti delle pubbliche amministrazioni centrali (ministeri del lavoro e delle politiche sociali; salute; imprese e made in Italy; interno; difesa; infrastrutture e trasporti; agricoltura sovranità alimentare e foreste; istruzione; Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica);
- rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- esperti designati delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale;
- esperti designati delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro anche dall'artigianato e della piccola e media impresa comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii, i compiti della Commissione sono i seguenti:

⁵ <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-24-del-04022021-Ricostituzione-Commissione-consultiva-permanente-salute-e-sicurezza.pdf>

⁶ <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/decreto-comitato-valori-limite-firmato-11-marzo-2024.pdf>

⁷ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400869

- a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
- b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all'articolo 5;
- c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all'articolo 11;
- d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai Presidenti delle Regioni;
- f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle suddette procedure al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;
- g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 14
- h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
- i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle Direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall'articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio;
- l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
- m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30. La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese;
- m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
- m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
- m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

La Commissione monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.

Ai sensi dell'art. 2 del sopracitato decreto di ricostituzione, la Commissione Consultiva definisce le modalità di funzionamento con un proprio regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata dei componenti.

Per quanto riguarda, invece, il *Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici*, istituito dall'art. 232, comma 2 del decreto legislativo n. 81/08, si precisa che si tratta di un comitato tecnico-scientifico avente un ruolo consultivo. Fra i suoi compiti rientrano la ricezione dei valori di esposizione professionale e biologica obbligatori predisposti dalla Commissione Europea, la fissazione dei valori limite nazionali e l'aggiornamento degli Allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI del sopra richiamato decreto legislativo n. 81/2008 in ragione del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative comunitarie o internazionali nonché delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.

Articolo 4

In riferimento al quesito relativo all'articolo 4 della Convenzione, si rinvia a quanto illustrato nella risposta dell'Articolo 3, rappresentando che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, prevede la presenza obbligatoria di esperti designati delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.

Articolo 5

L'articolo 228, rubricato "Divieti", del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, al comma 1 sancisce espressamente che *"Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato XL"*. Il successivo comma 3 enuncia una deroga tassativa a quanto previsto dal predetto comma 1, infatti, è stabilito che *"In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attività: a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi; b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti; c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi"*. L'autorizzazione di cui si tratta deve essere inviata dal datore di lavoro che intenda svolgere le attività in deroga al *"Ministero del lavoro della salute che la rilascia sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni: a) i motivi della richiesta di deroga; b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente; c) il numero dei lavoratori addetti; d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi; e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori"*.

La lista delle sostanze vietate è consultabile al seguente link: <https://bancasostanze.mase.gov.it/>

Articolo 6

Riguardo il quesito contenuto nell'articolo 6 della Convenzione, si rappresenta che il Ministero della salute è l'Autorità competente a livello nazionale nella gestione del sopra citato Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, sinergicamente connesso al Regolamento CE n. 1272/2008 CLP sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Esso opera d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, (ora Ministero della transizione ecologica) il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy)

e il Dipartimento per gli Affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, coordinandosi con le Regioni e le Province Autonome.

Per gli aspetti tecnico-scientifici l'Autorità competente si avvale principalmente di due organi tecnici:

-il *Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore* (CNSC)⁸, istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità;

-l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)⁹.

Si segnala inoltre, che il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39¹⁰ (*Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.*) ha recepito la direttiva 2014/27/UE che modifica le seguenti cinque direttive sulla salute e sicurezza, aggiornandole ai nuovi criteri di classificazione e di etichettatura introdotti dal Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP): direttiva 92/58/CEE relativa alla segnaletica di sicurezza; direttiva 92/85/CEE riguardante le lavoratrici madri; direttiva 94/33/CE concernente la protezione dei giovani sul lavoro; direttiva 98/24/CE relativa alla protezione da agenti chimici; direttiva 2004/37/CE riguardante la protezione da agenti cancerogeni e mutageni.

Articolo 7

In merito al quesito contenuto nell'articolo 7 della Convenzione, si rappresenta che l'autorità nazionale competente a ricevere le proposte di classificazione e di etichettatura armonizzate è il Ministero della salute.

Riguardo la classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, dei prodotti fitosanitari e dei prodotti biocidi si fa presente che questa risponde ai requisiti stabiliti dal Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP).

In relazione al trasporto delle merci pericolose, si rappresenta che quest'ultimo è disciplinato da differenti regolamentazioni a seconda che si tratti di trasporto su strada, marittimo o aereo. In tutti i casi le regolamentazioni tengono conto delle disposizioni relative alla classificazione delle sostanze pericolose.

Articolo 8

Con riferimento al quesito dell'articolo 8, si conferma che l'autorità competente a livello nazionale è il Ministero della salute.

Riguardo, invece, il quesito di cui al paragrafo 2 dell'articolo in esame, si rappresenta che la scheda di dati di sicurezza (SDS o MSDS) è un documento tecnico-scientifico che fornisce informazioni dettagliate sulla sicurezza, la manipolazione e lo smaltimento sicuro di una sostanza chimica o di un prodotto chimico pericoloso. Le schede devono essere redatte dal fabbricante, importatore o distributore di una sostanza o di un preparato che rivesta particolare importanza per la sicurezza e la salute del lavoratore o dell'ambiente. La loro compilazione è disciplinata dal nuovo Regolamento REACH 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020¹¹, in vigore dal 1° gennaio 2023, che modifica l'allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Il nuovo Regolamento REACH ha inoltre modificato le prescrizioni per la

⁸ <https://www.iss.it/cnsc-copertina>

⁹ <https://www.isprambiente.gov.it/it>

¹⁰ https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-03-14&atto.codiceRedazionale=16G00047&elenco30giorni=false

¹¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0878&from=EN>

compilazione delle schede di dati di sicurezza, così come si evince dall'allegato II "Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza" del citato Regolamento CE 2020/878.

L'articolo 223 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, rubricato *"Valutazione dei rischi"*, al comma 1, lettera b) prevede che nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 (*"Oggetto della valutazione dei rischi"*), il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti. In particolare, occorre tenere in considerazione, in particolare, *"le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche"*.

La responsabilità iniziale per l'elaborazione della scheda di dati di sicurezza¹² (SDS) ricade sul primo fornitore della sostanza sul mercato dell'UE. I fornitori di una sostanza o miscela per la quale è prescritta una scheda di dati di sicurezza sono responsabili per i suoi contenuti, anche nel caso in cui non siano stati loro in prima persona a prepararla. Tuttavia, rimarrà a loro carico la responsabilità in merito all'accuratezza delle informazioni presenti nelle schede di dati di sicurezza da loro fornite.

Articolo 9

Con riferimento al quesito contenuto nell'articolo 9 della Convenzione, si rappresenta che il Ministero della salute, in quanto Autorità competente nazionale assicura l'operatività di un sistema di controlli, al fine di verificare la completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di distribuzione delle sostanze, dalla fabbricazione/importazione, all'uso, all'immissione sul mercato. Il sistema dei controlli è costituito da amministrazioni ed enti dello Stato e delle Regioni e Province autonome. Fanno parte delle amministrazioni dello Stato gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), e dei servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), i Nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei Carabinieri (NAS), l'Istituto nazionale assicurazione Infortuni sul lavoro (INAIL), gli ispettori centrali di cui al decreto del Ministero della Salute 11 novembre 2013 e altre strutture, quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ora Agenzia delle accise, dogane e monopoli), i Nuclei operativi ecologici dell'Arma dei Carabinieri (NOE) e il Corpo della Guardia di finanza.

¹² Punti costituenti una SDS:

1. identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa;
2. identificazione dei pericoli;
3. composizione/informazioni sugli ingredienti;
4. misure di primo soccorso;
5. misure di lotta antincendio;
6. misure in caso di rilascio accidentale;
7. manipolazione e immagazzinamento;
8. controlli dell'esposizione/protezione individuale;
9. proprietà fisiche e chimiche;
10. stabilità e reattività;
11. informazioni tossicologiche;
12. informazioni ecologiche;
13. considerazioni sullo smaltimento;
14. informazioni sul trasporto;
15. informazioni sulla regolamentazione;
16. altre informazioni

Articolo 10

L'attuazione dell'articolo 10 della Convenzione è garantita dalle disposizioni del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. riportate agli articoli da 223 a 227. In particolare, l'articolo 227, *“Informazione e formazione per i lavoratori”*, al comma 1, lettere b) e d) sancisce che il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di *“informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti”*, nonché di *“accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato”*.

La disciplina applicabile nella fattispecie in esame, all'articolo 223 del T.U. (*Valutazione dei rischi*) elenca quali misure il datore di lavoro debba adottare nel valutare i rischi per l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro ed i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.

Ai sensi della norma citata, il datore deve tenere, tra l'altro, in considerazione le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza. Quest'ultimo è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio ed il datore di lavoro a sua volta ha l'obbligo di garantire l'accesso, sia ai lavoratori che ai rappresentanti, ad ogni scheda dei dati di sicurezza in questione (art. 227 del T.U.).

Per completezza si ricorda che il responsabile dell'immissione sul mercato (fornitore) deve trasmettere:

- al destinatario della sostanza o miscela (utilizzatore a valle/datore di lavoro) una SDS, ai sensi dell'art. 31 del REACH, compilata a norma dell'Allegato II del REACH come modificato dal Regolamento UE 453/2010 quando:

- a) la sostanza o la miscela sono classificate come pericolose;
 - b) una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB);
 - c) una sostanza è inclusa, ai sensi dell'art. 59 del REACH, nell'elenco di quelle candidate ad autorizzazione in quanto considerate molto preoccupanti (SVHC) ai sensi dell'art. 56 del REACH;
- al destinatario degli articoli contenenti una sostanza di cui al precedente punto I lettera c), in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso, informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.

Un ulteriore strumento per fornire le informazioni ai lavoratori è rappresentato dall'etichettatura di pericolo riportata sui contenitori (agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni) e sugli impianti (agenti cancerogeni e mutageni).

Articolo 11

Nello stoccaggio degli agenti chimici pericolosi bisogna tenere conto delle caratteristiche delle sostanze e delle miscele da stoccare e delle relative incompatibilità. A tal proposito è necessario consultare la sottosezione 7.2 della Scheda Dati di Sicurezza *“Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità”*.

In particolare, l'applicazione dell'articolo 11 della Convenzione è garantita dalle disposizioni del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 riportate agli articoli 223 a 227. In particolare, l'articolo 227, *“Informazione*

e formazione per i lavoratori”, al comma 3 prevede che *“Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili”*.

Si veda al riguardo anche l'Allegato IV, punto 3 del T.U. 81/2008: *Vasche, Canalizzazioni, Tubazioni, Serbatoi, Recipienti, Silos*.

Articolo 12

Ai sensi dell'articolo 223, *“Valutazione dei rischi”*, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 28 del decreto medesimo, determina l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti. In particolare, il datore di lavoro, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 223, dovrà prendere in considerazione *“i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX”*.

Inoltre, l'articolo 225, *“Misure specifiche di protezione e di prevenzione”*, al comma 2 prevede che il datore di lavoro *“periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o, in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali”*. Il successivo comma 3 stabilisce che *“quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione”*.

In caso di superamento dei valori limite di esposizione professionale, come previsto dal comma 4 del citato articolo 225, *“i risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori”*. Inoltre, ai sensi del successivo comma 8, *“il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza”*.

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3, è disciplinata dall'articolo 229. Quest'ultimo, oltre a dettare le modalità di effettuazione della stessa, contempla anche l'attivazione di un monitoraggio biologico per i lavoratori esposti. Il comma 3 dell'articolo 229 enuncia, infatti, che il monitoraggio *“è obbligatorio agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori”*.

Sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati, il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori, ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8 del già menzionato articolo 229 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda i valori limite di esposizione, si rappresenta che gli stessi sono riportati negli allegati XXXVIII e XXXIX del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e, inoltre, si rinvia a quanto riferito in ordine alla ricostituzione del Comitato consultivo valori limite, ai sensi dell'articolo 232 del citato decreto. In merito, appare opportuno comunicare che il comitato consultivo valori limite ha da poco espresso il proprio parere favorevole circa la correzione da 0,12 a 0,13 mg/m³ del valore limite di esposizione professionale di breve durata del Tricloruro di fosforile. Questa correzione non comporta l'applicazione di valori più o meno

cautelativi, poiché il dato in ppm rimane invariato e scaturisce solo dalla esecuzione di un calcolo con i giusti parametri. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 18 maggio 2021¹³ è stata recepita la direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, e modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione.

Per quanto riguarda la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro si segnala che, in ragione delle modifiche apportate dal Decreto-legge 146/2021, recante *“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”*, convertito nella Legge 17 dicembre 2021, n. 215, la competenza è stata nuovamente attribuita all’*Agenzia unica per le ispezioni del lavoro*, denominata *“Ispettorato Nazionale del Lavoro – istituita con il decreto legislativo n. 149/2015¹⁴”,* che la esercita coordinandosi con i relativi servizi delle ASL. Ai sensi delle modifiche apportate all’articolo 13 del d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., allo stato attuale *“la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall’Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all’effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano”*.

Nell’anno 2023 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella sua attività di vigilanza ha riscontrato n. 70 violazioni in materia di protezione da agenti chimici, di cui 16 relative ad una non adeguata valutazione dei rischi, 11 relative a misure specifiche di protezione e prevenzione non soddisfacenti, 28 riferite ad una non idonea informazione e formazione per i lavoratori soggetti ad una esposizione ad agenti chimici e infine 15 relative ad una mancata o parziale sorveglianza sanitaria.

Articolo 13

Con riferimento al quesito contenuto nell’articolo 13 della Convenzione in esame, si rappresenta che il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii costituisce la base normativa in tale ambito. Si fa riferimento a tale proposito gli articoli richiamati nel paragrafo precedente nonché all’articolo 225 del medesimo Testo unico sulla salute e sicurezza che contiene *“Misure specifiche di protezione e prevenzione”*, mentre il successivo articolo 226 detta *“Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze”*.

Articolo 14

Riguardo i quesiti di cui all’articolo 14, si rappresenta che nel campo di applicazione del citato Titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. rientrano anche gli agenti chimici utilizzati o smaltiti, anche come rifiuti.

¹³ <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DI-del-18052021-Recepimento-direttiva-2019-1831-UE-quinto-elenco-valori-limite-indicativi-di-esposizione-professionale.pdf>

¹⁴ *“Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”* [https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2015/Decreto legislativo 14 settembre%202015 n.149.pdf](https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2015/Decreto%20legislativo%2014%20settembre%202015%20n.149.pdf)

Il citato decreto, all'articolo 224, rubricato *“Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi”*, comma 1, lettera g), prevede che i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure *“metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici”*.

Articolo 15

In merito al quesito di cui all'articolo 15, si richiama l'articolo 225 *“Misure specifiche di protezione e di prevenzione”* del d.lgs. n.81/2008. Ai sensi del comma 8 dell'articolo citato *“il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”*. Si richiama, inoltre, l'articolo 227 riguardante *“Informazione e formazione per i lavoratori”*.

Articolo 16

Tutte le attività e i doveri del datore di lavoro in ossequio a quanto previsto dall'articolo 16 della Convenzione sono espressamente previsti agli articoli da 225 a 229 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Inoltre, l'articolo 231, *“Consultazione e partecipazione dei lavoratori”*, sancisce che *“la consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 50, “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”* che, oltre quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;*
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;*
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;*
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;*
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;*
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;*
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;*
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;*
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;*
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;*
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;*
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;*

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Nell'assicurare una piena cooperazione tra il datore di lavoro e il rappresentante dei lavoratori, il comma 2 del richiamato articolo 50 del T.U. 81/2008, ribadisce che: *Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.*

Articolo 17

Per quanto riguarda i doveri dei lavoratori, va detto che, ai sensi dell'art. 20 (*Obblighi dei lavoratori*) del T.U. *“ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”*. Si veda al riguardo anche il già citato articolo 50 (*Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*) e 231 (*Consultazione e partecipazione dei lavoratori*) del medesimo T.U.

Articolo 18

Con riferimento al quesito contenuto nell'articolo 18 e tenuto conto di quanto già riferito circa l'obbligo di formazione e informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti posto in capo al datore di lavoro, si rappresenta quanto segue riguardo alle situazioni di pericolo grave e immediato.

L'articolo 15 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. elenca le *“Misure generali di tutela”*, stabilendo al comma 1 che *“le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: (...) u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato”*.

Inoltre, il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 44, *“Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato”*, comma 1, lettere c), d) ed e), *“informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;*

Inoltre, il citato articolo 44, al comma 1, prevede che *“il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa”*.

Resta comunque l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, previsto dall'art. 18 comma 1 lett. h. del medesimo decreto. (*Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*). Tale obbligo, di portata generale, trova applicazione anche nel settore dei cantieri. Si veda anche l'art.43 del medesimo T.U. (*Disposizioni generali*).

Al riguardo si vedano anche i già citati articoli 225 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione), 226 (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze) ed infine l'articolo 227 (Informazione e formazione per i lavoratori) del T.U..

Articolo 19

Per quanto concerne l'esportazione dei prodotti chimici pericolosi, trovano applicazione le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 689/2008 del 17 giugno 2008¹⁵ sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Il successivo Regolamento n. 15/2010 della Commissione del 7 gennaio 2010 ha apportato degli emendamenti al Regolamento (CE) n. 689/2008. Più precisamente è stato modificato l'Allegato I che prevede l'obbligo di notifica per l'esportazione e la procedura di previo assenso informato nel commercio internazionale (PIC) di talune sostanze chimiche pericolose e di pesticidi a seguito degli atti normativi adottati nell'UE per alcune sostanze chimiche ai sensi del Regolamento REACH e delle norme concernenti l'immissione sul mercato dei biocidi e dei prodotti fitosanitari.

Inoltre, si rappresenta che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica partecipa, in stretta collaborazione con il Ministero della Salute (autorità competente) e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, all'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ("regolamento REACH").

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del DM 22 novembre 2007¹⁶, concernente il *Piano nazionale di attuazione del regolamento REACH*, assicura tra l'altro lo svolgimento di attività volte a garantire l'accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche, anche attraverso la costituzione di banche dati che consentano un accesso facilitato alle informazioni sulle proprietà pericolose delle sostanze.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

¹⁵<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/a4774f32-d8d7-481e-9b14-4886bf59119a>

¹⁶[https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/Decreto del Ministero della Salute del 22 novembre 2007 pubblicato nella GU il 15 gennaio 2008 n12.pdf](https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/Decreto%20del%20Ministero%20della%20Salute%20del%2022%20novembre%202007%20pubblicato%20nella%20GU%20il%2015%20gennaio%202008%20n12.pdf)